



Provincia di Pavia

ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI, RISERVE NATURALI,
PIANIFICAZIONE FAUNISTICA

DISPOSIZIONI PROVINCIALI PER LA STAGIONE VENATORIA 2013/2014

Per l'annata venatoria 2013/2014, nel territorio della provincia di Pavia l'esercizio della caccia è regolamentato dalla Legge n. 157/92 e succ. mod., dalla L.R. n. 26/93 e succ.mod., dalla L.R. 17/2004 modificata dalla L.R. 4/2007, dalle seguenti Disposizioni Provinciali (Deliberazione G.P. n 244/56108 del 9.8.2013), dal Regolamento per la gestione faunistico venatoria del cinghiale (Deliberazione C.P. n° 32 del 18.10.2007), dal Regolamento per il prelievo degli ungulati (Deliberazione C.P. n° 17 del 25.3.2009 successivamente modificato con Deliberazione C.P. n° 32 del 28.05.2010), dai Provvedimenti disciplinari (Deliberazione G.P. n 401 del 16.9.2010) e dalla Determinazione Dirigenziale n 1073 del 24.6.2013.

Durante l'attività venatoria i soci devono esporre in modo visibile il contrassegno indicante solo il numero di riconoscimento rilasciato dai C. d. G. dei rispettivi A.T.C.

E' obbligatorio, appena abbattuto un capo di selvaggina stanziale, apporre un segno indelebile (X) nell'apposita casella del tesserino venatorio regionale relativa alla specie prelevata. In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno alla notazione (es. ⊗)

L'allenamento e addestramento dei cani è consentito dal 17 agosto 2013 al 28 settembre 2013 (con eccezione del martedì e del venerdì) solo agli iscritti dell'A.T.C. in regola con il pagamento della quota associativa. Nelle Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale): dal 1 settembre 2013 al 28 settembre 2013.

1) LA CACCIA IN FORMA VAGANTE, su tutto il territorio Provinciale a gestione programmata della caccia, viene disciplinata con le modalità previste dal Calendario Venatorio Regionale;

E' consentita per tre giorni alla settimana, a scelta del cacciatore, nel rispetto degli orari indicati dall'Osservatorio Astronomico di Brera (Milano) riportati sul Tesserino Regionale e dal presente Calendario, durante il periodo stabilito per ciascun Ambito Territoriale di Caccia:

Ambiti Territoriali di Caccia: "Mortara Lomellina Ovest 1", "ZPS Risaie della Lomellina", "Dorno Lomellina Est 2"- "Pavese 3": dal 29 settembre 2013 al 30 gennaio 2014;

Ambiti Territoriali di Caccia: "Casteggio Oltrepò Nord 4" - "Varzi Oltrepò Sud 5": dal 29 settembre al 30 dicembre 2013; la caccia alla volpe è consentita fino al 30 gennaio 2014 nei modi previsti dal successivo punto 2) e mai con terreno coperto di neve.

Nelle giornate del 29 e 30 settembre 2013 la caccia in tutti gli A.T.C. provinciali è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti in provincia di Pavia ed ai soci iscritti in un solo Ambito.

Nell' A.T.C. "Oltrepò Nord 4" è consentita la caccia in forma vagante, alla sola selvaggina migratoria, dal 1 gennaio 2014 al 30 gennaio 2014, esclusivamente lungo il fiume Po, entro il limite di 50 metri dalla battigia; al di fuori della suddetta fascia il fucile deve essere smontato e/o riposto nel fodero;

Negli A.T.C. 1, 2, 3, 4, 5 e Z.P.S. la caccia alla lepre è consentita fino all'8 dicembre 2013; dal 9 dicembre 2013 è consentita la caccia alla volpe nei modi previsti al successivo punto 2).

Nelle Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) la caccia è disciplinata dall'art. 43 5 ter della L.R. 26/93 e succ. mod. (allegato). Dal 1 gennaio 2014 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita esclusivamente nelle giornate di sabato e domenica.

2) LA CACCIA ALLA VOLPE, anche con l'uso dei cani da seguita, è effettuata in squadre con un massimo di 20 cacciatori, organizzate dall'A.T.C. di competenza esclusivamente nelle Zone dove non è vietato l'esercizio venatorio e mai nelle giornate destinate agli interventi di cattura ovvero di immissione di fauna selvatica.

A.T.C. 1, 2, 3, 4, 5 e Z.P.S.: periodo consentito per le battute dal 9 dicembre 2013 al 30 gennaio 2014;

Le uscite dovranno essere necessariamente comunicate ai Responsabili dell'A.T.C. di competenza prima della battuta.

Dal 9 Dicembre 2013 è vietato l'uso del cane da seguita, (fatto salvo quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale 25.6.2007 prot. N° 19484, rigorosamente senza fucile), ad eccezione per la caccia al cinghiale e per la caccia alla volpe per squadre organizzate dall'Ambito di competenza e secondo le modalità soprariportate.

3) LA CACCIA AL CINGHIALE in braccata è consentita esclusivamente ai componenti delle squadre appositamente autorizzate, con le modalità previste dal Regolamento Provinciale (D.C.P n° 32 del 18.10.2007 prot 28804) **dal 2 ottobre fino al 29 dicembre 2013;**

I cacciatori iscritti ad una squadra non potranno esercitare altra forma di caccia sul territorio provinciale nelle giornate di mercoledì, sabato o domenica, giorni riservati alla caccia al cinghiale dal Regolamento Provinciale (D.C.P n° 32 del 18.10.2007 prot 28804).

4) IL PRELIEVO DEL CAPRIOLO è consentito esclusivamente in selezione da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto, nei periodi previsti dal vigente "Regolamento per il prelievo degli ungulati".

5) CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO – dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014;

E' consentita, per tre giorni settimanali a scelta del cacciatore, come da Calendario Venatorio Regionale, con l'integrazione di **un giorno settimanale per il periodo intercorrente dal 2 novembre al 30 novembre 2013 esclusivamente alla selvaggina migratoria acquatica**, in quanto caccia tradizionale dei cacciatori della Provincia di Pavia (D.C.P. n° 68 del 31.10.2002);

6) PRELIEVO VENATORIO IN DEROGA: vedere disposizioni regionali.

7) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI ATTIVITA' VENATORIA: vedere disposizioni regionali.

8) DIVIETI PARTICOLARI:

- a) **E' vietato l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce con pallini di diametro superiore a 4,2 mm (00), eccetto per le battute autorizzate di caccia alla volpe. Sono sempre vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli ungulati (braccata e selezione) e ai cacciatori non autorizzati a tale forma di caccia.**
- b) Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi non esplicitamente ammessi dall'art. 13 comma 5) L. 157/92;
- c) E' vietata la caccia alla selvaggina stanziale su terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 500 metri dal battente dell'onda;
- d) E' vietato cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo agli acquatici sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma non inferiori a 1500 metri quadrati e altresì nei territori inclusi nella Comunità Montana, per le forme di caccia da appostamento fisso e al cinghiale in braccata;
- e) **E' istituito il divieto di caccia, con separato atto Dirigenziale, nelle Zone Rifugio Ambientamento, conforme al Piano Faunistico Venatorio Prov.le, in quanto aree a gestione venatoria differenziata per la tutela della fauna selvatica (art. 34 L.R.26/93), individuate dagli A.T.C., per la stagione venatoria 2013/2014. I trasgressori saranno puniti a norma dell'art.31 c.1) lett. e) della Legge 157/92.**
- f) Ai sensi dell'art. 21 del "Regolamento per il prelievo degli ungulati" il risarcimento del danno per tutti i capi della specie capriolo prelevati e non consegnati al punto di controllo viene determinato in € 500,00.
- g) ATC Piacenza 1 e ATC Pavese Nord 3: assegnazione all'Ambito di caccia piacentino dei terreni pavesi in sponda orografica destra del Po, quando interamente confinanti con terreni dell'ATC PC 1 ed all'ATC pavese l'assegnazione dei terreni piacentini in sponda sinistra del Po, quando interamente confinanti con terreni dell'ATC Belgioioso Pavese. ATC Piacenza 9 e ATC Varzi Oltrepo Sud 5: assegnazione dei terreni in Comune di Cortebrugatella dell'ATC PC 9 completamente attornati dall'ATC Varzi Oltrepo Sud 5 a quest'ultimo per la gestione faunistico venatoria e le attività di prevenzione ed indennizzo danni;

9) ORARI DI CACCIA

dal	al	dalle ore	alle ore		dal	al	dalle ore	alle ore
15 settembre	20 settembre	6,00	19,35		11 novembre	20 novembre	6,20	16,50
21 settembre	30 settembre	6,15	19,15		21 novembre	30 novembre	6,35	16,45
1 ottobre	9 ottobre	6,25	18,55		1 dicembre	10 dicembre	6,45	16,40
10 ottobre	18 ottobre	6,40	18,40		11 dicembre	20 dicembre	6,55	16,40
19 ottobre	26 ottobre	6,50	18,25		21 dicembre	31 dicembre	7,00	16,45
27 ottobre	31 ottobre	6,00	17,15		1 gennaio	10 gennaio	7,00	16,55
1 novembre	10 novembre	6,10	17,05		11 gennaio	20 gennaio	7,00	17,05
					21 gennaio	30 gennaio	6,50	17,20

Tesserino Regionale: E' fatto obbligo di effettuare gli adempimenti previsti dalla Legge sul tesserino regionale e di riconsegnarlo entro il **31 marzo 2014** alla Provincia che lo ha rilasciato.

L'Assessore alle Politiche Ambientali,
Riserve Naturali, Pianificazione Faunistica
(Alberto Lasagna)

IL PRESIDENTE
(Sen. Daniele Bosone)

Provincia di Pavia

ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI, RISERVE
NATURALI, PIANIFICAZIONE FAUNISTICA

Disposizioni provinciali per la stagione venatoria 2013/2014: ALLEGATO Z.P.S.

LEGGE REGIONALE 18.6.2008 n 17

Art. 1 (Disposizioni non finanziarie)

Alla Legge regionale 16 agosto 1993 n 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

b) dopo il comma 5 bis dell'Art. 43 è aggiunto il seguente:

5 ter. "Sono recepite le disposizioni previste dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria nelle ZSC e nelle ZPS di rete Natura 2000, e in particolare i divieti e gli obblighi di cui all'art. 2, comma 4, lettera i), all'art. 5, comma 1, lettere da a) a j) e all'art. 6, commi 8, 12 e 13" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2. Definizione delle misure di conservazione per le Zone speciali di conservazione (ZSC).

Comma 4 lettera i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/09.

Art 5. Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS.

Comma 1. Per tutte le ZPS, le regioni e le province autonome, con l'atto di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, provvedono a porre i seguenti divieti:

- a) esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate prefissate dal calendario venatorio alla settimana, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- b) effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- c) esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- d) utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;

- e) attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
- f) effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- g) abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- h) svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- i) costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti, fatte salve quelle sottoposte a valutazione d'incidenza positiva, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97;
- g) distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;

Art. 6. Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per tipologie di ZPS.

Comma 8. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide.

Obblighi e divieti:

divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Aythya ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*);

Regolamentazione di:

caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;

Comma 9. ZPS Caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali.

Regolamentazione di:

caccia in presenza, anche parziale, di ghiaccio;

Comma 13. ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.

divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati.